



**APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, DEL DOPOSCUOLA E CENTRI ESTIVI PER COMUNE DI MOZZATE, CON FACOLTA' DI AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALOGO PER COMUNE DI CARBONATE E ASP DAL 01.09.2021-31.08.2024 (CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2) A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEI CAM DI CUI AL DM 65/2020 - CIG 8877000C21**

## **QUESITO N. 4 E RISPOSTA n. 4**

### **QUESITO n. 4**

Buongiorno,

con la presente siamo a chiedere se la disponibilità del centro cottura di emergenza debba essere dichiarata solo per il triennio di durata contrattuale.

### **RISPOSTA n. 4**

L'art. 3 del capitolato descrittivo e prestazionale prevede che: *“Per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l'appaltatore dovrà utilizzare il centro di cottura sito presso la Scuola dell'Infanzia “C. Giussani” previa autorizzazione dell'ATS competente. Inoltre l'appaltatore **dovrà disporre di uno o più centri cottura di emergenza in affitto o in proprietà, concessione, comodato d'uso o altre legittime modalità contrattuali, di cui abbia piena disponibilità per tutto il periodo di durata del contratto.** I/il centri/o cottura d'emergenza dovranno/à avere una capacità produttiva residua sufficiente a coprire il*

*numero di pasti richiesti dall'utenza della stazione appaltante per tutto il periodo di durata del contratto".*

In caso di esercizio della facoltà di rinnovo del contratto, prevista dall'art. 4 del capitolato descrittivo e prestazionale, ai sensi dell'art. 35 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, senza soluzione di continuità con il contratto principale, per i successivi due anni scolastici aggiuntivi (a.s. 2024/25 e 2025/26), tale rinnovo avviene, come indicato al citato art. 4 del capitolato, ***"alle stesse condizioni del contratto originario, come individuate dal presente capitolato descrittivo e prestazionale e dall'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, per ulteriori anni due"***.

Pertanto l'onere contrattuale previsto all'art. 3 del capitolato di disponibilità di uno o più centri cottura di emergenza, in caso di rinnovo del contratto, permane anche con riferimento al periodo di rinnovo del contratto e il contraente vi dovrà ottemperare per tutta la durata del rinnovo stesso.

Distinti saluti,

Il RUP

*(Raffaella Canavesi)*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21*